NEWS

LA CORTE COSTITUZIONALE HA STABILITO CHE NON E ILLEGITTIMA LA PRECLUSIONE ALLA CONCESSIONE DI PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Data pubblicazione: 30/07/2025

Autore: Admin

Contenuto

La Corte costituzionale con la sentenza n. 139/2025 ha stabilito che non è illegittima la preclusione alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi *ai condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (i cosiddetti "reati ostativi")*

***

La norma sottoposta al vaglio di costituzionalità

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Art. 59 l. 689/81 ***Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.*** *La pena detent*
commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domi
66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime
applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata; b) con la pena pecuniaria, nei confr
condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolv
dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incap
dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata
323-bis, secondo comma, del codice penale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli im

—

La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 febbraio 1998, n.16 (in G.U. 1a s.s. 25/2/1998, n.8) ha dichia
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni
sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni."

La norma sui reati c.d. ostativi

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Art. 4-bis l. 354/85 (O.P.) Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosit

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati col presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordin delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizion l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la c straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-q materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipenden ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 1 dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha acc uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad al detti reati. (80) (102) (100) (113) 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in as dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche intern il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per de dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso prev bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia d 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacen riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ott l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condann alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazio dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano d organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il perico tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei ben dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1 concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o inte comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stess obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimen rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanz dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogn dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore d giustizia riparativa. 1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono

Documento generato da www.giurisprudenzapenale.com | © 2026 Giurisprudenza Penale

La sentenza è stata accompagnata dal comunicato stampa allegato alla presente nota unitamente al testo della sentenza.

A cura dell'avv. Pasquale Santoro

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 29 luglio 2025

NON È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO ESCLUDERE I CONDANNATI PER REATI OSTATIVI DALLE PENE SOSTITUTIVE, MA L'ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE DEVE ESSERE CONFORME AI PRINCIPI DI RIEDUCAZIONE E DI UMANITÀ IMPOSTI DALLA COSTITUZIONE

Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta, compiuta dalla riforma Cartabia, di non consentire l'applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (i cosiddetti "reati ostativi"); ma il legislatore e l'amministrazione penitenziaria hanno il "preciso dovere" di assicurare a tutti i condannati a pene detentive "condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena". Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza numero 139, depositata oggi, che ha giudicato non fondate le questioni sollevate da una giudice per l'udienza preliminare e dalla Corte d'appello di Firenze sull'articolo 59 della legge numero 689 del 1981, come modificata dalla riforma Cartabia. I giudici dei procedimenti principali dovevano decidere della responsabilità penale di due imputati di violenza sessuale in un caso, e di violenza sessuale di gruppo in concorso con pornografia minorile nell'altro. Dal momento che, in entrambi i casi, la pena applicata in concreto non superava i quattro anni di reclusione, gli imputati – attualmente non sottoposti a misure cautelari – avrebbero potuto beneficiare dell'applicazione di pene sostitutive alla detenzione, se non fosse stato per la preclusione stabilita dalla norma censurata in relazione a tutti i reati ostativi, tra i quali rientrano anche quelli di cui gli imputati sono stati ritenuti colpevoli. La Corte ha ritenuto anzitutto che la riforma Cartabia, attuata con decreto legislativo, non abbia violato i principi e i criteri direttivi stabiliti nella legge di delega parlamentare, che aveva impegnato il Governo ad assicurare il coordinamento tra l'accesso alle nuove pene sostitutive e le preclusioni stabilite dall'ordinamento penitenziario. Ha quindi escluso che la disciplina censurata violasse il principio di eguaglianza. Il legislatore ha certamente la possibilità di stabilire, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, a quali tipologie di reato le nuove pene sostitutive possono trovare applicazione. In ogni caso, non può ritenersi vietato al legislatore escludere dalle pene alternative la generalità dei reati ostativi, che sono in via generale di significativa gravità e di particolare allarme sociale; né impedire l'accesso alle pene sostitutive ai condannati per gli specifici reati contestati nei procedimenti principali, in cui non veniva neppure in

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

considerazione la circostanza attenuante della minore gravità del fatto. Infine, la Corte ha escluso la violazione del principio della finalità rieducativa della pena. Questo principio impone che la pena sia sempre funzionale al reinserimento sociale del condannato, qualunque sia la gravità del reato commesso; ma non esclude che la pena sia funzionale anche ad altre finalità, come la tutela della società contro la residua pericolosità del condannato e la prevenzione generale dei reati. In particolare quest'ultima finalità può giustificare, dal punto di vista costituzionale, l'esecuzione della pena detentiva anche nei confronti di cui non sia (più) giudicato socialmente pericoloso. La Corte ha peraltro sottolineato come "l'ampliamento del novero delle pene sostitutive e il deciso allargamento delle possibilità di accedervi realizzato con la riforma del 2022 costituisca un passo significativo nella direzione dell'inveramento, da parte dello stesso legislatore, dell'insieme dei principi costituzionali in materia di pena". Infatti, le pene sostitutive sono "tendenzialmente più funzionali ad assicurare l'obiettivo della rieducazione del condannato: evitando gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato". Un simile percorso legislativo non può però "che procedere gradualmente, anche attraverso sperimentazioni successive", coinvolgendo "anzitutto i reati meno gravi [e] lasciando al margine quelli che il legislatore – con valutazione non arbitraria né discriminatoria – reputi maggiormente offensivi". Resta ferma in ogni caso – ha concluso la Corte – la necessità che anche per i condannati per questi reati "la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo". Condizioni non sempre assicurate, oggi, nelle carceri italiane, dove la situazione di sovraffollamento "rende particolarmente arduo il perseguimento della finalità rieducativa, oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanità della pena". Roma, 29 luglio 2025

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati